

Oggi 21 luglio 2017 si sono incontrati in Milano presso la sede di Casa.It per Casa.It

l'amministratore delegato Luca Rossetto

la HR Coordinator Cristina Ferrara,

gli avv.ti Nadia Novello e Antonino Della Sciucca

i Consulenti Lorenzo De Santis e Romeo D'Alessandro

per le OO.SS.

Filcams – CGIL la funzionaria nazionale Concetta di Francesco e il funzionario territoriale Walter Bargigia

Fisascat – CISL il funzionario nazionale Dario Campeotto

Uiltucs – UIL il segretario <sup>REGIONALE</sup> ~~regionale~~ Lombardia Gianni Rodilloso

le RSA Luigi di Fiore e Cristina Fulginiti


All'esito della discussione e dell'analisi dei risultati delle consultazioni con le lavoratrici e i lavoratori, l'azienda manifesta la propria disponibilità a sottoscrivere un accordo basato sul solo criterio della non opposizione alla collocazione in esubero e a ridurre il numero degli esuberanti in alcune aree aziendali.

Le OO.SS. ne prendono atto; all'esito di approfondimenti e ulteriori discussioni le parti manifestano la reciproca disponibilità – fatti salvi eventuali aggiustamenti di carattere tecnico/operativo da effettuarsi in sede ministeriale – a un accordo basato sui seguenti elementi economici e normativi:

#### *Attribuzioni economiche:*

Incentivazione all'esodo pari alla somma fra

(A) importo tale da garantire successivamente alla cessazione del rapporto per 12 mensilità un importo netto che, sommato al trattamento NASPI, dia un risultato pari al trattamento netto retributivo mensile fisso goduto dal dipendente calcolato in relazione alla RAL escluse le retribuzioni variabili (commissioni, bonus); per quei soggetti che non abbiano titolo per accedere al trattamento NASPI per almeno 12 mesi, la determinazione dell'incentivo verrà effettuata considerando come comunque goduto il trattamento NASPI per tutti i 12 mesi



(B) importo pari al 25% della retribuzione fissa lorda annuale

(C) importo di euro 1.500,00 lordi a titolo di corrispettivo delle rinunzie di cui al verbale di conciliazione individuale – contenente l'accettazione del licenziamento e le usuali rinunzie reciproche a ogni altra pretesa - la cui sottoscrizione costituisce condizione sospensiva dell'erogazione dell'incentivazione

Le voci A e B, con i valori elaborati sulla base dei dati disponibili al 30 giugno 2017, sono già state quantificate nelle schede consegnate a ogni singolo lavoratore

Il pagamento avverrà in unica soluzione, unitamente alle competenze di fine rapporto e al TFR calcolato al 30 giugno 2017, negli stessi termini di pagamento delle retribuzioni di luglio 2017, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione. Successivamente verrà conguagliata la rivalutazione calcolata alla data di cessazione del rapporto.

*Attribuzioni in servizi:*

(D) servizio di outplacement di durata complessiva pari a 12 mesi con costo a carico integrale dell'azienda; sarà facoltà dei singoli lavoratori interessati optare per l'equivalente in denaro, che integrerà l'incentivazione all'esodo

*Elementi normativi:*

1. La società si riserva di non procedere alla risoluzione del rapporto nei confronti di quei soggetti che abbiano manifestato la non opposizione, che siano in collocazioni aziendali non indicate in esubero. I lavoratori saranno comunque sentiti per valutare individualmente la scelta più opportuna.
2. La società ha manifestato l'intenzione di non procedere alla risoluzione del rapporto per alcune figure inizialmente considerate in esubero; per i lavoratori inquadrati in questi profili che abbiano comunque manifestato la propria non opposizione al licenziamento sarà verificata la volontà effettiva e lasciata la scelta fra prosecuzione del rapporto e risoluzione incentivata, salvo quanto previsto al punto che segue
3. Qualora per determinate figure in esubero siano state acquisite manifestazioni di non opposizione in misura superiore al numero di esuberanti indicati in sede di apertura e modificati per effetto di dimissioni non incentivate, la società si riserva di



non procedere al licenziamento, applicando quali criteri di scelta dei lavoratori da considerare in esubero o da trattenere in servizio quelli di cui all'art. 5 L. 223/91

4. Le parti verificheranno in sede ministeriale le opportune procedure per consentire l'accesso alle incentivazioni anche alle lavoratrici madri attualmente in periodo di interdizione, le quali abbiano manifestato l'intenzione di non opporsi al recesso, eventualmente anche attraverso la proroga del termine di intimazione dei recessi sino al 31 dicembre 2017.

La società ribadisce di non avere in programma interventi strutturali che incidano sulla permanenza della sede operativa di Treviso.

La società si impegna per un periodo di dodici mesi dall'accordo a proporre ai lavoratori che abbiano cessato il rapporto con la società per effetto della procedura o per effetto di scadenza del contratto e che abbiano manifestato disponibilità, eventuali incarichi anche a termine, ferme le compatibilità legate alle specifiche competenze.

La società e le OO.SS. e le RSA si incontreranno entro il mese di ottobre per approfondire i temi del piano commerciale di sviluppo, dell'organizzazione del lavoro e della formazione. La società fornirà la necessaria documentazione informativa con adeguato anticipo sugli incontri.

Le OO.SS.

Giuseppe R. B. M.  
Concetta Di Franco  
Cristina /up-nt  
M. G.  
L. G.

CASA.IT S.U.  
G. M.  
L. G.  
L. G.  
G. M.